COMUNE DI ROVATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Regolamento redatto dall'AATO per la disciplina delle modalità di utilizzo del punto di erogazione di acqua potabile denominato "Punto Acqua"

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 04/09/2009)

AATO

Provincia di Brescia

CONSORZIO AUTORITA' D'AMBITO PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO

per la disciplina delle modalità di utilizzo del punto di erogazione di acqua potabile denominato

"PUNTO ACQUA"

~
ato. provincia. brescia.it
Via Cefalonia, 70 25124 Brescia
Tel. 0308379414 Fax 030 8379419
C.E 98135190175
--
~

INDICE

ART. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
ART. 2 - Ambito di applicazione
ART. 3 – Gestione e manutenzione del "Punto Acqua"
ART. 4 - Informazioni all'Utenza riguardanti l'uso del "Punto Acqua"
ART. 5 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei punti di erogazione di acqua potabile denominati "Punto Acqua" nel territorio dell' Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) della Provincia di Brescia dove è stato avviato il Servizio Idrico Integrato o parte dello stesso per effetto delle Deliberazioni assunte dall' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO).
2. Tali impianti di erogazione di acqua potabile concretizzano alcuni degli indirizzi istituzionali finalizzati alla riscoperta e alla valorizzazione dell'acqua distribuita dagli acquedotti comunali.
3. Obiettivo del presente Regolamento è quello di favorire il corretto utilizzo del "Punto Acqua" al fine di evitarne un uso improprio, manomissioni, danneggiamenti o rischi dal punto di vista igienico-sanitario, stabilendo una disciplina omogenea per tutti i Comuni aderenti al Protocollo d'Intesa sottoscritto con AATO, Provincia di Brescia e Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La regolamentazione attuata dal presente Regolamento riguarda esclusivamente gli impianti di erogazione di acqua di cui al precedente articolo, conformi al progetto approvato dalla Provincia e dall' Autorità d'Ambito e realizzati nei Comuni aderenti all'iniziativa "Punto Acqua".
2. L'applicazione di una disciplina uniforme e vincolante nei diversi territori comunali trova riscontro, oltre che nelle competenze dell' Autorità d'Ambito in materia di Servizio Idrico Integrato, nella necessità di definire e attivare riferimenti gestionali coerenti con i principi di razionalizzazione del Servizio Idrico Integrato, evitando locali aggravi di spesa a seguito di una non corretta utilizzazione del "Punto Acqua".

Art. 3 - Gestione e manutenzione del "Punto Acqua"

1. Con l'entrata in funzione del "Punto Acqua" è unicamente il gestore del Servizio Idrico Integrato ad assicurare il regolare funzionamento provvedendo ai periodici controlli, anche dal punto di vista igienico-sanitario, e alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature.
2. Le attività di manutenzione riguardano gli aspetti tecnici connessi al corretto funzionamento del "Punto Acqua", nonché eventuali adeguamenti e/o riparazioni dei manufatti costituenti l'opera.
3. Le spese di gestione e manutenzione del "Punto Acqua" sono ricomprese dall' AATO tra i costi operativi della gestione del Servizio Idrico Integrato e per l'effetto riconosciute al gestore attraverso l'applicazione della tariffa.

4. Eventuali opere di manutenzione straordinaria devono essere preventivamente approvate dall'AATO.
5. Resta a carico del Comune esclusivamente la pulizia del manufatto e dell'area adiacente lo stesso.

ART. 4 - Informazioni all'Utenza riguardanti l'uso del "Punto Acqua"

1. Le informazioni circa il funzionamento del "Punto Acqua", gli obblighi da osservare da parte degli Utenti nonché le sanzioni applicabili in caso di inosservanza di tali obblighi devono essere rese disponibili a mezzo di appositi cartelli esposti in prossimità dei punti di erogazione.
2. Al fine di evitare disservizi, problemi di ordine pubblico ed un uso improprio dell'erogazione di acqua pubblica, il cartello presenta il seguente contenuto, eventualmente integrato con l'utilizzo di simboli che rendano immediatamente comprensibili le prescrizioni relative alle modalità d'uso:

"REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO ACQUA"

1. Il Punto Acqua eroga acqua proveniente dall'acquedotto comunale tal quale, con l'opzione della refrigerazione e della gasatura. La Qualità dell'acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal rubinetto di casa.

2. Orario di funzionamento:
nei mesi di giugno, luglio, agosto:

dalle ore 7:30 alle ore 22:00

nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre:

dalle ore 8:00 alle ore 19:00

Al di fuori dei suddetti orari cessa totalmente l'erogazione dell'acqua.

3. Periodo d'interruzione: per ragioni tecniche l'erogazione è interrotta nel periodo invernale compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo.

4. Per attivare l'erogazione dell'acqua è necessario accostare il contenitore al sensore di prossimità posto sotto il dispositivo di distribuzione fino al suo completo riempimento. Il Punto Acqua è temporizzato per erogare continuativamente un quantitativo d'acqua pari a 1,5 l cui segue un arresto dell'erogazione per circa 30 secondi.

5. L'acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro. E' assolutamente vietato l'impiego di contenitori di capienza superiore a 1.5 l, quali taniche o altro.

6. La potabilità dell'acqua è garantita al punto di erogazione. I contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati.

7. L'imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell'acqua sono a totale responsabilità dell'Utente. E' consigliabile consumare l'acqua prelevata nell'arco di 24 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento della gasatura.

8. È vietato l'utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia personale, giochi, ecc.).

9. È vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere per consentire diverse modalità di prelievo dell'acqua (es. canne, prolunghe, ecc.).

lO. Al fine di agevolare l'accesso al "Punto Acqua" è possibile prelevare al massimo 2 bottiglie consecutivamente, fino ad un massimo di 6 bottiglie al giorno.

11. E' assolutamente vietata la commercializzazione dell'acqua prelevata. Per la vendita senza titolo di acqua pubblica, considerata bene demaniale ai sensi della giurisprudenza esistente, è prevista l'applicazione del Codice Penale.

12. E' possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l'acqua refrigerata o gasata; il ripristino dell'erogazione dell'acqua refrigerata e gasata NON rientra tra le attività di pronto intervento ma tra quelle di manutenzione ordinaria, programmata per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione.

SEGNALAZIONI: in caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati all'Ufficio Tecnico Comunale che provvederà ad informare il Gestore.
In caso di disagi causati dalla mancata osservanza del presente Regolamento è necessario informare la Polizia Locale.

SANZIONI: fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di usi delle acque, per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si applica una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è vincolante e inderogabile per tutte le Parti coinvolte nel Protocollo d'Intesa di cui all' art. 1.
2. Le Amministrazioni Comunali aderenti all'iniziativa "Punto Acqua" prendono atto del presente Regolamento entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all' Albo Pretorio del Consorzio ATO e sul relativo sito Internet.
3. Per l'inosservanza e la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i .. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni compete al personale della Polizia Locale del Comune in cui è ubicato il "Punto Acqua".